

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI, PER TRE ANNI, AVENTI AD OGGETTO IL COSTANTE MANTENIMENTO IN BUONE CONDIZIONI DEL TAPPETO ERBOSO, GIARDINI, PIANTE, PRATI E TUTTE LE SUPERFICI COLTIVATE A VERDE POSTE ALL’INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN ROMA, VIA OSVALDO LICINI OLTRE ALLA CURA DELLE PIANTE IN FORIERE E VASI ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO DEGLI IMMOBILI SITI IN ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 C/D E VIA GIORGIONE 159, TRAMITE RDO SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONSIP

§§§§§§

**CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO E DISCIPLINARE DI GARA
CIG: 7529552EDC**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell’affidamento
- Art. 2 – Caratteristiche del servizio
- Art. 3 – Requisiti e Modalità di partecipazione
- Art. 4 - Importo dell’affidamento
- Art. 5 – Durata del contratto
- Art. 6 - Criterio di aggiudicazione
- Art. 7 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta tecnica
- Art. 8 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta economica
- Art. 9 – Garanzia Provvisoria
- Art.10 - Sedute del seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice
- Art.11 – Soccorso istruttorio
- Art. 12 – Facoltà di sopralluogo e modalità di esecuzione del servizio
- Art. 13 – Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Direttore Operativo, rappresentanti della società
- Art. 14 – Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 15 – Responsabilità del servizio
- Art. 16 – Responsabilità civile e cauzione
- Art. 17 – Responsabilità all’aggiudicataria
- Art. 18 – Segreto d’Ufficio

- Art. 19 – Fatturazione e pagamento
- Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 21 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 22 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente
- Art. 23 – Subappalto
- Art. 24 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 25 – Cessione del credito
- Art. 26 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 27 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 28 - Foro competente
- Art. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 30 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Art. 1 - Oggetto dell’affidamento

Il presente affidamento ha ad oggetto le prestazioni di servizi, per tre anni, riguardanti il costante mantenimento in buone condizioni del tappeto erboso, giardini, piante, prati e tutte le superfici coltivate a verde poste all’interno del complesso immobiliare sito in Roma, via Osvaldo Licini oltre alla cura delle piante in foriere e vasi all’interno ed all’esterno degli immobili siti in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d e via Giorgione 159, tramite RDO su mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip.

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l’affidamento sopra menzionato, descritto nel dettaglio nel Capitolato descrittivo e prestazionale da intendersi integralmente recepito nel presente atto.

L’aggiudicataria si impegna ad eseguire le prestazioni contrattuali alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella propria dichiarazione di offerta tecnica (laddove migliorative rispetto a quelle del Capitolato descrittivo e prestazionale) ed economica, nel Capitolato, nel presente documento e negli altri documenti della RDO.

Il presente documento e tutti gli altri documenti di RDO, formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con l’aggiudicataria. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Caratteristiche dell’affidamento

Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel capitolato tecnico, nei suoi allegati e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip “Servizi” ed in particolare alla categoria “servizi di manutenzione del verde pubblico”.

Art. 3 – Requisiti e modalità di partecipazione

Per poter partecipare alla presente procedura sarà richiesto agli operatori economici il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- essere iscritto, per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per

attività inerenti all'oggetto dell'appalto oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;

- aver realizzato un fatturato minimo annuo specifico di almeno € 50.000,00 IVA esclusa, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente RDO, per servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento *de quo*;
- aver eseguito, con soggetti pubblici o privati, almeno un contratto per servizi analoghi nel triennio precedente, dell'importo almeno pari al 30% dell'importo complessivo triennale a base d'asta;

Art. 4 - Importo dell'affidamento

L'importo annuale a base d'asta per l'esecuzione delle prestazioni di servizi in questione, escluso gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oggetto di appalto è pari ad € 58.265,88 al netto dell'IVA. Al suddetto importo devono aggiungersi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) è pari ad € 1.011,64 (milleundici/64). Pertanto l'importo complessivo per l'esecuzione delle prestazioni di servizi (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) è pari ad € 59.277,82 (cinquantanovemiladuecentosettantasette/82) al netto IVA.

Il valore stimato dell'appalto, per il triennio, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016, per l'esecuzione delle prestazioni di servizi in parola, è pari ad € 174.797,64 al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il cui importo complessivo è pari ad € 3034,92 (tremilatrentaquattro/92) per un totale pari ad € 177.832,56 (centosettantasetteottocentotrentadue/56) al netto IVA.

Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

La procedura di quantificazione dei corrispettivi da liquidare è dettagliatamente descritta nel capitolato tecnico.

Resta inteso che al fornitore saranno liquidate le prestazioni effettivamente rese, agli importi offerti, e che tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni onere e spesa indicati nel capitolato tecnico.

Il fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali non si dovesse raggiungere l'importo massimale sopra indicato.

Art. 5 Durata e proroga del contratto

Il contratto avrà durata triennale (**3 anni**) necessaria al mantenimento ottimale di tutto ciò che riguarda il mantenimento del verde nei compendi immobiliari citati ed oggetto delle prestazioni dell'appalto. L'intervento complessivo sarà suddiviso in più fasi periodiche così come specificato nella **Tabella "A" del capitolato tecnico** e secondo le esigenze dell'Agenzia nel caso ne ritenesse necessario, la sottoscrizione del contratto e delle

prestazioni contrattuali non potranno eccedere oltre 36 mesi dalla stipula dello stesso, salvo quanto previsto dall'art. 106 D.Lgs 50/2016.

Le attività necessarie al mantenimento delle aree a verde dovranno essere avviate entro e non oltre cinque (5) giorni naturali e consecutivi dalla firma in contraddittorio del relativo verbale di inizio attività che verrà redatto dal Direttore dell'Esecuzione su autorizzazione del Responsabile del Procedimento.

L'Agenzia avrà facoltà di recedere dal Contratto, anche parzialmente, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengano attivate convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi oggetto del contratto.

La durata del contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'affidamento di un nuovo appalto ed in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, conformemente a quanto previsto nell'art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016.

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione

Il criterio per l'aggiudicazione della procedura è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 95 co. 101 del d.lgs 50/2016 l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

La procedura sarà aggiudicata sulla base del punteggio complessivo più alto (massimo 100 punti), derivante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica (massimo 70 punti) e all'offerta economica (massimo 30 punti).

L'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica e all'offerta economica avverrà secondo le regole di valutazione e i punteggi di seguito descritti.

OFFERTA TECNICA – REGOLE DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

L'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice prendendo in considerazione i seguenti parametri e criteri:

Tabella – Punteggi offerta tecnica

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO	CRITERI DI ASSEGNAZIONE E RELATIVI PUNTI	PUNTI ASSEGNATI
1) Progetto di Servizi: La relazione dovrà contenere i seguenti punti di analisi: a) La relazione deve contenere le misure che si ritiene di applicare per contrastare le principali malattie delle piante e tenere i parassiti sotto		- Per il progetto servizi a) punti max: 5; Eccellente punti: 5	

<p>controllo riducendo al minimo l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Occorre descrivere le tecniche (trattamenti termici, meccanici o biologici) per trattare le principali malattie delle piante. Saranno valorizzate le offerte tecniche che consentiranno la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari e ove utilizzati, saranno valorizzati quelli di origine naturale.</p> <hr/> <p>b) Descrizione dell'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba. Saranno valorizzate le tecniche a basso impatto ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare.</p> <hr/> <p>c) Procedure ed accorgimenti adottati per migliorare e innalzare i livelli di servizio oggetto dell'appalto e la capacità di affrontare e gestire situazioni di emergenza (richieste urgenti in caso di incendi o altro).</p>	<p>30</p>	<p>Più che adeguata: 3 Adeguata: 1 Non adeguata: 0</p> <hr/> <p>- Per il progetto servizi b) punti: 5;</p> <p>Eccellente punti: 5 Più che adeguata: 3 Adeguata: 1 Non adeguata: 0</p> <hr/> <p>- Per il progetto servizi c) punti: 10;</p> <p>Eccellente punti: 10 Più che adeguata: 5 Adeguata: 3 Non adeguata: 0</p>	
---	-----------	--	--

<hr/> <p>d) Descrizione della gestione dei residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, acc.) prodotti nelle aree verdi. Saranno valorizzate le tecniche che comportano un basso impatto ambientale.</p> <hr/> <p>e) Descrizione delle pratiche di irrigazione. Saranno valorizzate le tecniche che consentano una riduzione del consumo di acqua</p>		<hr/> <p>- Per il progetto servizi d) punti 5;</p> <p>Eccellente punti: 5 Più che adeguata: 3 Adeguata: 1 Non adeguata: 0</p> <hr/> <p>- Per progetto servizi e) punti 5</p> <p>Eccellente punti: 5 Più che adeguata: 3 Adeguata: 1 Non adeguata: 0</p>	

<p>2) Caratteristiche degli ammendanti</p> <p>Utilizzo di ammendanti composti misti e/o ammendanti composti verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti d.lgs n. 75/2010 e s.m.i. (descrivere quali)</p>	<p>10</p>	<p>- SI punti 10</p> <p>- NO punti 0</p>	
<p>3) Formazione Personale</p> <p>Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio. Sono richieste le certificazioni indicate nel rigo cui è attribuito il relativo punteggio.</p>	<p>20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Certificato su tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti Punti: 5 - Certificato su nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, nozioni sull'uso di prodotti basati su materie prime rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sull'uso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi, e tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sull'uso e le caratteristiche del composto. Punti: 5 - Certificato pratiche di risparmio idrico ed energetico. Punti: 5 - Certificato gestione e raccolta differenziata dei rifiuti. Punti 5 	
<p>4) TEMPISTICHE MIGLIORATIVE SUL</p>	<p>10</p>	<p>A) Taglio regolare del tappeto erboso dal</p>	

TAGLIO DELL'ERBA		01 ottobre al 31 Marzo (Punti max 5) - Ogni 30 giorni Punti 5 - Ogni 45 giorni Punti 2 B) Taglio regolare del tappeto erboso dal 01 aprile al 30 settembre (Punti max 5) - Ogni 15 giorni Punti: 5 - Ogni 30 giorni punti 0	
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA	70		
TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA ASSEGNATI			

Si fornisce, di seguito una ulteriore descrizione dettagliata di ciascun parametro con evidenza delle regole di valutazione riguardanti il **PROGETTO SERVIZI di cui al punto 1)** della tabella sopra riportata, che saranno utilizzate dalla Commissione

Progetto servizi:

Progetto servizi:

SUBCRITERI A – B – D - E

Valutazione	Punteggio	Note
ECCELLENTE	5	Questa valutazione si applica quando le tecniche adottate, senza alcun nuovo onere per la stazione appaltante, apportano valore aggiuntivo e migliorativo ai servizi richiesti e alle modalità previste nel capitolato di gara.

PIÙ CHE ADEGUATA	3	Questa valutazione si applica quando le tecniche adottate non solo sono rispondenti a quanto indicato nel capitolato di gara e assicurano un'elevata qualità del servizio
ADEGUATA	1	Questa valutazione si applica quando le tecniche adottate sono rispondenti a quanto indicato capitolato di gara e assicurano una adeguata qualità del servizio
NON ADEGUATA	0	Questa valutazione si applica quando le tecniche adottate non sono rispondenti a quanto indicato nel capitolato di gara oppure quando non vengono proprio adottate le tecniche inserite nel disciplinare di gara.

SUBCRITERI C

Valutazione	Punteggio	Note
ECCELLENTE	10	Questa valutazione si applica quando le tecniche indicate senza alcun nuovo onere per la stazione appaltante, apportano valore aggiuntivo e migliorativo ai servizi richiesti e alle modalità previste nel capitolato di gara
PIÙ CHE ADEGUATA	5	Questa valutazione si applica quando le tecniche di taglio dell'erba sono rispondenti a quanto indicato nel capitolato di gara e assicurano un'elevata qualità del servizio
ADEGUATA	3	Questa valutazione si applica quando l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba sono rispondenti a quanto indicato capitolato di gara e assicurano una adeguata qualità del servizio
NON ADEGUATA	0	Questa valutazione si applica quando l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba non sono rispondenti a quanto indicato nel capitolato di gara.

Qualora nessun concorrente ottenga il massimo del punteggio tecnico previsto in relazione al singolo elemento di valutazione sopra indicato, l'Agenzia procederà alla cd. **“riparametrazione”**, nel rispetto di quanto indicato nel Bando-tipo n. 1/2017 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, al fine di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

Pertanto, con riferimento a ciascun elemento per cui nessun concorrente abbia conseguito il valore massimo previsto, all'offerta migliore sarà comunque assegnato il rispettivo punteggio massimo previsto dagli atti di gara per quell'elemento; a tutte le altre offerte, in relazione allo stesso elemento, sarà attribuito un punteggio proporzionale decrescente.

In particolare, il metodo della riparametrazione comporta -rispetto al singolo elemento per cui nessun concorrente abbia ricevuto il rispettivo punteggio massimo previsto negli atti di gara- l'assegnazione di un coefficiente pari a 1 all'offerta migliore, come sopra configurata, e un coefficiente proporzionalmente decrescente alle offerte degli altri concorrenti.

I coefficienti di riparametrazione si calcolano in relazione al singolo elemento, dividendo i punti attribuiti alla singola offerta per il punteggio massimo attribuito alle offerte. Tali coefficienti sono arrotondati alla quarta cifra decimale, in eccesso se la quinta cifra è compresa tra 6 e 9 e in difetto se la quinta cifra è compresa tra 0 e 5. Successivamente, per calcolare i punti riparametrati, tali coefficienti vengono moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile, in base agli atti di gara, all'elemento. Il punteggio riparametrato è arrotondato alla quarta cifra decimale secondo le regole sopra evidenziate.

Nella tabella che segue si chiarisce, in via esemplificativa, la modalità mediante cui sarà applicato il principio della riparametrazione agli elementi di cui sopra.

Concorrenti	Punteggio ottenuto nell'offerta tecnica per l'elemento n. 1	Punteggio massimo attribuito per l'elemento n. 1	Coefficiente di riparametrazione $r=(\text{punteggio ottenuto}/\text{max punteggio ottenuto})$	Punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica relativo all'elemento n. 1	Punteggio riparametrato $pr=(r*30)$
AAA	25	25	1,0000	30	30
BBB	20		0,8000		24
CCC	15		0,6000		18

La medesima riparametrazione verrà effettuata per ciascun elemento evidenziato nella sopra citata "Tabella - Punteggi offerta tecnica".

Il punteggio complessivo attribuito ad ogni operatore economico per l'offerta tecnica presentata sarà dato dalla somma dei punteggi riparametrati per ciascun elemento di valutazione.

OFFERTA ECONOMICA – FORMULA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'offerta economica sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti criteri:

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio MAX di 30 punti su 100 ripartiti secondo la seguente formula:

$$P_{imo} = (O_{min} / O_i) \times 30$$

dove:

$P_{i_{mo}}$ = punteggio assegnato al concorrente i-esimo

O_i = importo offerto dal concorrente i-esimo per il servizio annuale/triennale.

O_{min} = importo minimo offerto per il servizio annuale/triennale

$$P_TOTALE = PT + PE$$

La presente gara sarà aggiudicata all'operatore che avrà totalizzato il maggior punteggio risultante dalla somma dei punti assegnati sia alle offerte tecniche sia all'offerta economica. All'aggiudicatario verranno erogati i corrispettivi calcolati come descritto nel presente documento, nelle Condizioni particolari di contratto e nel Capitolato, secondo quanto indicato nella propria offerta economica.

All'esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria delle offerte e a rilevare l'eventuale presenza di offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016.

La procedura sarà aggiudicata, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, di re-indire, di non aggiudicare la gara.

Art. 7 – Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta tecnica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria dichiarazione di offerta tecnica composta dai seguenti documenti:

- Dichiarazione di offerta tecnica di sistema.
- Dichiarazione di offerta tecnica su fac-simile predisposto dall'Agenzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Art. 8 – Modalità di presentazione dell'offerta – Offerta economica

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria dichiarazione di offerta economica composta dai seguenti documenti:

- Dichiarazione di offerta economica di sistema;
- Dichiarazione di offerta economica su fac-simile predisposto dall'Agenzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Nel modello di dichiarazione di offerta economica predisposto dall'Agenzia dovrà essere dichiarato: l'importo annuale offerto derivante dalla sommatoria dell'elenco prezzi unitari.

Si precisa che il valore annuale del canone potrà subire modifiche in ragione delle variazioni delle quantità indicate nel computo metrico. Pertanto, all'operatore verranno corrisposti gli importi determinati dal prodotto tra le quantità effettivamente eseguite e il prezzo unitario offerto.

L'importo complessivo stimato triennale per l'esecuzione delle prestazioni di servizi in questione, escluso gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, è pari ad € 174.797,64 al netto dell'IVA. Al suddetto importo devono aggiungersi gli oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso il cui importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) è pari ad € 3034,92 (tremilatrentaquattro/92) al netto IVA.

Art. 9 – Garanzia Provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante alla gara dovrà produrre una garanzia di **importo pari al 2% del valore triennale complessivo a base d'asta, ossia pari ad € 3556,65.**

Qualora l'operatore economico fosse in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001 l'importo della garanzia provvisoria richiesta potrà essere dimezzato ed ulteriormente ridotto qualora il concorrente fosse in possesso degli ulteriori requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016.

L'operatore economico dovrà indicare il possesso delle certificazioni nel DGUE, non essendo richiesta l'allegazione delle stesse.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia; causale: RDO n. __ Servizio di giardinaggio.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria potrà essere inoltre, a scelta dell'appaltatore, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

- a) avere una validità di almeno 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma;

e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
4. l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale entro il termine fissato per la presentazione delle offerte e si dà facoltà al fornitore di inserirla anche nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA come scansione in .pdf firmata digitalmente dal solo rappresentante legale dell'impresa concorrente (si fa presente che l'invio della scansione in formato .pdf della cauzione NON sostituisce l'obbligo di presentarla in originale).

Solo nel caso in cui la polizza sia ab origine in formato digitale, la stessa dovrà essere prodotta attraverso il Sistema MEPA sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

Nel caso di invio in formato cartaceo la garanzia provvisoria dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica - Settore Approvvigionamenti e logistica -Via Giorgione, 159 - 00147 Roma, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa, sigillata, sui lembi di chiusura, con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: "RDO PER IL SERVIZIO DI GIARDINAGGIO – Garanzia Provvisoria".

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate – Via C. Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari - tranne al secondo classificato – entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Al secondo classificato ed all'aggiudicatario la garanzia provvisoria sarà svincolata dopo la stipula del contratto.

Art. 10 Tassa sulla gara - RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA “TASSA SULLE GARE”

Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti dovranno provvedere al versamento di un contributo, in favore dell'ANAC, di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di contributi di partecipazione alle gare.

L'operatore dovrà inviare il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo, con evidenza del codice di identificazione della gara.

Il versamento del contributo va effettuato secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati”, presenti sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e secondo gli importi di contribuzione di cui alla Delibera ANAC del 21 dicembre 2016, n. 1377.

Per le modalità di comprova del pagamento si rinvia a quanto indicato in merito nelle istruzioni medesime.

L'importo dovuto è pari ad € 20,00 – CIG **7529552EDC**

Art. 11 - Sedute del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, provvederà a nominare un seggio di gara composto da 3 membri per l'esame della documentazione amministrativa ed una Commissione Giudicatrice formata da 3 componenti scelti, secondo un criterio di rotazione, tra il personale dell'Agenzia dotato di adeguata formazione professionale attinente al settore oggetto della presente procedura.

Il seggio di gara e la Commissione Giudicatrice si riuniranno in seduta pubblica nel giorno e ora che saranno tempestivamente comunicati successivamente al termine fissato per la ricezione delle offerte, per procedere rispettivamente al vaglio della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti quali criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016 e alla valutazione delle offerte presentate. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata.

Ove nulla osti le predette operazioni potranno svolgersi nella medesima giornata, oppure, ove necessario, la seduta della Commissione verrà aggiornata in data che sarà tempestivamente comunicata.

Art. 12 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Art. 13 - Facoltà di sopralluogo e modalità di esecuzione del servizio

L'impresa interessata a partecipare potrà effettuare, anche tramite propri incaricati ed in presenza di personale dell'Amministrazione, un sopralluogo per visionare i luoghi in cui

dovranno essere espletati i servizi, previo invio di una richiesta attraverso il portale MEPA entro il termine di scadenza dei chiarimenti.

L'esecuzione dei servizi dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO.

Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.

Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.

Il dettaglio delle sedi, delle modalità e delle tempistiche di esecuzione è indicato nel capitolato tecnico e nei suoi allegati.

Art. 14 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'esecuzione, Direttore operativo, rappresentanti della società

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Stefano Conti dell'Ufficio Immobili, Servizi Tecnici e Gestione archivi

Il Direttore operativo è il sig. Francesco Moscuza dell'Ufficio Immobili, Servizi Tecnici e Gestione archivi

Il Direttore dell'esecuzione è l'Arch. Maurizio Petracca dell'Ufficio Immobili, Servizi Tecnici e Gestione archivi

Al Responsabile della Società compete:

- la continua reperibilità telefonica, attraverso l'impiego di idonei e funzionali sistemi di reperimento;
- la direzione, l'organizzazione e la disciplina dei propri uomini nelle attività oggetto dell'appalto;
- il mantenimento dei rapporti con l'Ufficio tecnico dell'Agenzia, rispettando e facendo rispettare gli ordini ricevuti dal medesimo;
- l'osservanza, da parte propria e delle maestranze impiegate, delle disposizioni atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi;
- la tenuta di documenti e scritture afferenti il rapporto con l'Agenzia e documentazione da mettere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza in base al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- la tenuta di documenti e scritture afferenti il rapporto con l'Agenzia e documentazione da mettere a disposizione degli Enti preposti alla vigilanza in base al D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Art. 15 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'aggiudicataria si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. L'aggiudicataria si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dall'aggiudicataria, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Resta inteso che l'aggiudicataria è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s'impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa

avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dei Contratti.

L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della stessa e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La Società si impegna altresì all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché delle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto, in quanto applicabili.

A tal proposito le Parti, contestualmente alla stipula del presente Contratto, approvano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che qui si allega, redatto dalle stesse ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.lgs. n. 81/2008.

La Società dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. Si segnala che le autorità presso le quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego sono le ASL di competenza.

L'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che la Società non osservi le norme di cui sopra; i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a carico della Società.

Art. 16 - Responsabile del servizio

Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.

Il fornitore dovrà, altresì, comunicare al più tardi entro la data di presa in consegna del primo impianto, i recapiti (telefono, fax, e-mail) dedicati alla ricezione delle segnalazioni di anomalia.

Art. 17 - Responsabilità civile e cauzione

L'aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del presente contratto e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso, una garanzia fideiussoria per una somma pari al 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' consentito il dimezzamento in caso di possesso della certificazione di qualità o equivalente.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione può essere, altresì, rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza dovrà espressamente prevedere la sua validità per tutta la durata dell'appalto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18 - Responsabilità dell'aggiudicataria

L'aggiudicataria si impegna all'esecuzione dell'appalto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E' obbligo del fornitore, per l'esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi, ove necessario. Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'Agenzia e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio a dipendenti dell'Agenzia o a terzi

L'aggiudicataria è consapevole dell'esistente divieto di fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme vigenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.

L'aggiudicataria si impegna a manlevare l'Agenzia nei confronti di terzi da qualunque responsabilità e/o risarcimento conseguenti e/o connessi a quanto precede.

L'aggiudicataria si impegna, altresì, a risarcire tutti i costi, nessuno escluso, che l'Agenzia dovesse sostenere in relazione ad azioni o pretese che terzi dovessero avanzare per i motivi che precedono.

Art. 19 – Segreto d'ufficio

L'aggiudicataria si impegna a non divulgare notizie dell'Agenzia di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri, inclusi i propri dipendenti e collaboratori, eseguano copie o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuta eventualmente in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.

Art. 20 - Fatturazione e pagamento

Il fornitore, dopo la presentazione all'Agenzia e l'approvazione da parte di quest'ultima del

rendiconto trimestrale, come indicato nel capitolato, e dopo l'attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fatture trimestrali posticipate.

L'Agenzia provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore.

Sull'importo netto di ogni singola fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata a:

- Agenzia delle Entrate – Via C. Colombo n. 426 c/d - 00145 Roma – P.IVA 06363391001 e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato nella RDO.

Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".

L'aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

L'aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile, prima di inviare l'offerta, inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it, il quale provvederà a comunicarli all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'aggiudicataria darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 22 - Penali, recesso e risoluzione

Il Direttore della Esecuzione sentito il RUP applicherà una penale pari allo 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo o di esecuzione relativamente ad ogni prestazione non resa nelle scadenze temporali e nei modi stabiliti.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a contestare i vari inadempimenti in contraddittorio con la ditta, la quale ha facoltà di produrre in forma scritta, controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione. In mancanza di controdeduzioni entro il suindicato termine, il RUP procederà direttamente all'applicazione delle penali a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso.

Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendano da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre i termini indicati nella contestazione, l'Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente il contratto, mediante semplice comunicazione scritta e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1457 c.c.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;

- mancanza o perdita dei requisiti per l'accesso alle pubbliche gare.

La risoluzione consentirà all'Agenzia l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 23 – Sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente.

Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico della sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni.

L'Agenzia, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.

A tale ultimo scopo il Fornitore redigerà, di concerto con le strutture del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia ed in armonia col disposto di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il *Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali*, si impegna sin dall'avvio del Servizio ed adottare ogni utile accorgimento tecnico ed organizzativo teso a minimizzare i rischi derivanti da interferenza con le attività degli uffici serviti. L'assuntore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. Le situazioni di pericolo, sia per l'utenza che per gli operatori stessi, riscontrate all'interno degli immobili oggetto del servizio, anche in aree non direttamente interessate dallo svolgimento della propria specifica attività, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Fornitore al Direttore dell'Esecuzione.

Il Fornitore dovrà inoltre, in situazioni di imminente pericolo o presunte tali, provvedere, nei limiti delle proprie caratterizzazioni tecniche, a limitare o inibire l'accesso all'area interessata tramite apposite recinzioni e segnalazioni, nonché ad adottare ogni accorgimento che si dovesse ritenere utile per la salvaguardia dell'incolumità propria e a terzi.

Art. 24 Subappalto

Ove dichiarato dal fornitore in sede di offerta nel DGUE, è consentito il ricorso al subappalto nei limiti imposti dalla normativa vigente.

Resta inteso che qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

Tutti i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell'impresa subappaltatrice, previo benestare dell'appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all'impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all'appaltatore.

L'impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- dichiarazione dell'Impresa relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;
- se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.

L'Impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara .

Per le prestazioni affidate in subappalto devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Agenzia, sentito il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti di Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti di Agenzia dei danni che dovessero derivare alla medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad Agenzia prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Agenzia deve acquisire e/o ricevere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

Il fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'Impresa nei confronti della subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte di Agenzia, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il fornitore si obbliga a comunicare ad Agenzia il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

Il Fornitore si impegna a comunicare ad Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Art. 25 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 26 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto

effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 27 - Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'aggiudicataria deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 28 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L'aggiudicataria prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, l'Aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

L'aggiudicataria sottoscrive i "patti di integrità" previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190, relativa a "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 29 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

Art. 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina responsabile

Nel contratto, che verrà eventualmente stipulato, le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).

I dati personali, necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano nel contratto a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Con la sottoscrizione del contratto e per la durata del medesimo verrà nominato il Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Il Responsabile potrà trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali e da tutto quanto altro previsto con lo specifico atto giuridico sottoscritto ai sensi del citato articolo 28 del Regolamento.

Per il dirigente *ad interim* Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente